

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "D'ANNUNZIO"

VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI

COD. MEC. BAEE174008 C.F. 83003530728 TEL./FAX 0883/956621

e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it;<https://3dannunzioitrani.edu.it/>

Prot. 923

Trani, 03/06/2021

COMUNICAZIONE**Oggetto: Recupero ore di formazione da parte dei docenti e del personale ATA**

Viene posto alla Dirigenza Scolastica un quesito riguardante la possibilità di recuperare le ore effettuate in corsi di formazione, e nella presente comunicazione se ne chiarisce la possibilità e i limiti.

Innanzitutto bisogna distinguere fra formazione in materia di sicurezza e formazione per l'aggiornamento professionale; inoltre bisogna anche distinguere fra personale docente e personale ATA.

Secondo il Decreto Lgs n. 81/08, all'articolo 3, comma 12: in materia di aggiornamento in materia di sicurezza "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (...) durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori" "; ne consegue in maniera inequivocabile che il Personale ATA che ha partecipato, fuori dall'orario di servizio, alle suddette attività sia di formazione che di aggiornamento in materia di sicurezza ha diritto al riconoscimento delle stesse ore e quindi devono essere recuperate o compensate.

Per quanto riguarda la formazione professionale dei docenti ci si deve riferire all'articolo 64 del CCNL del 2007 che ne garantisce il diritto a tutto il personale della scuola, senza nessuna distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato o determinato. Il permesso non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle "esigenze dell'amministrazione", trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell'Istituzione scolastica. Il diritto di ciascun insegnante copre fino a un massimo di 5 giorni. La richiesta di usufruire dei suddetti giorni di permesso riguarda, quindi, solo le ore in cui la formazione coincide con l'orario di servizio, da questo punto di vista il D.S. non può opporre un rifiuto alla richiesta di poter seguire un corso, atteso che il docente documenti date e ore della formazione, ente e argomento. Infatti in genere le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche **è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.**

All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.

Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "D'ANNUNZIO"

VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI
COD. MEC. BAEE174008 C.F. 83003530728 TEL./FAX 0883/956621
e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it;
<https://3dannunziotrani.edu.it/>

Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di **formatore, esperto o animatore**. La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente **non sono cumulabili**. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Si pone il problema se il docente è obbligato a partecipare alle attività formative, la risposta è data dall'art. 29 del CCNL che afferma: *"L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, **aggiornamento e formazione**, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."*

Una volta quindi che il collegio delibera il corso di aggiornamento, la frequenza è vincolante per tutti i docenti, a meno che il docente non ha fatto rilevare e fatto inserire nel verbale che registra la seduta il suo dissenso o comunque la sua volontà a non partecipare al corso.

Pertanto, dal momento che una delibera collegiale non può rendere obbligatorio un corso di aggiornamento perché ciò non è stabilito dal Contratto, e quindi andrebbe contro una norma pattizia, se il docente al momento della delibera esprime il suo non interesse alla partecipazione si deve ritenere libero dal vincolo che andrà a costituire la delibera. (Al docente viene garantito, quindi, la possibilità di aggiornarsi e formarsi per migliorare la sua professionalità, ma non è un obbligo e quindi non ha diritto a compenso monetario o al recupero delle ore effettuate).

In conclusione, la richiesta per il recupero della formazione in materia di sicurezza per il personale ATA, potrà essere accettata per tutte le ore effettuate; per analogia si intende che anche il personale Docente che effettua la formazione per la sicurezza in orario extra-scolastico, potrà chiederne il recupero delle ore corrispondenti.

Invece, è assolutamente illegittimo la richiesta di recuperare ore effettuate per la formazione professionale docente.



Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Salvatore Citino